

Linee provinciali

per la tutela dei minori e delle persone in stato di vulnerabilità

per la Provincia dei Frati Minori del Sannio e dell'Irpinia

“Santa Maria delle Grazie”

*È inevitabile che avvengano scandali
ma guai all'uomo a causa del quale avviene lo scandalo. (Mt 18,7)*

PREMESSA

Essendo coscienti della gravità del momento in cui emergono casi dolorosi di abusi compiuti da chierici, laici e affiliati all'Ordine francescano, recepiamo le disposizioni magisteriali e disciplinari di Papa Francesco¹, i documenti e le decisioni della Conferenza Episcopale Italiana², e le indicazioni dell'Ordine dei Frati Minori (cfr. SSGG 2021, art. 45), per redigere questo protocollo che ha come scopo di indicare le strutture e le procedure atte a prevenire e scongiurare o gestire correttamente questo tipo di delitti.

I. PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Come Frati Minori del Sannio e dell'Irpinia **dichiariamo che qualsiasi abuso sui fanciulli e sulle persone vulnerabili, oltre a essere un delitto, è un peccato gravissimo**, ancor più se il colpevole è colui al quale erano stati affidati questi soggetti deboli nell'ambito ecclesiale, alla luce della fiducia che la collettività generalmente ripone in coloro che, per dichiarata vocazione, si sono presentati al servizio dei più indifesi all'interno della Chiesa.
2. Tale abuso è una condotta contraria al Vangelo e ai valori della vita consacrata. Distrugge la testimonianza evangelica e l'integrità umana e spirituale delle vittime. Costituisce grave scandalo nel popolo di Dio, per questo **condanniamo e contrastiamo ogni forma di abuso e di comportamento inappropriato e irrispettoso** perpetrato da chiunque nei confronti di minori o di adulti in stato - permanente o temporaneo - di vulnerabilità
3. Prendiamo le distanze da quei casi di abusi compiuti da nostri confratelli e condividiamo la scelta di perseguirli canonicamente e civilmente con quelle vie che la legge mette a disposizione a tutela dei più piccoli.
4. Dichiariamo che intendiamo trattare ogni forma di reclamo o denuncia in modo serio, rapido e compassionevole, in conformità con i dettami della giustizia naturale e canonica. Ci impegniamo a far sì che i nostri ambienti conventuali, pastorali ed educativi siano sicuri per tutti i minori e gli adulti in stato di vulnerabilità.
5. Vogliamo esprimere la nostra disapprovazione a ogni forma di comportamento complice o di insabbiamento di questi gravi delitti, ripugniamo ogni azione tesa ad aiutare l'accusato a eludere le investigazioni dell'autorità, a sottrarsi alle ricerche da essa effettuate, ovvero ogni omertoso silenzio serbato da coloro che sono formalmente chiamati a rendere la loro testimonianza o ad assumersi le loro responsabilità di governo.
6. La Provincia si impegna nella cura delle vittime e a compiere quegli atti di giustizia e comprensione richiesti dagli avvenimenti.

¹ Lettera apostolica in forma di “Motu proprio” *Vos estis lux mundi* (25 marzo 2023) [abbr. *VELM*]. Inoltre, da parte del Dicastero per la Dottrina della fede, *Vademecum* su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici (5 giugno 2022) [di seguito *Vademecum*].

² Il Servizio nazionale per la Tutela dei Minori della CEI ha pubblicato 3 sussidi formativi (a cura di A. Deodato, A. Cencini, G. Ugolini).

II. CHIARIMENTI TERMINOLOGICI

1. Per *abuso sessuale* si intendono tutti i delitti contro il sesto comandamento commessi³:
 - a. con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, o nel costringere qualcuno a realizzare o subire atti sessuali;
 - b. con un minore o con una persona che abbia abitualmente un uso imperfetto della ragione⁴;
 - c. nonché l'immorale acquisto, conservazione, esibizione o divulgazione, in qualsiasi modo e con qualunque strumento, di immagini pornografiche di minori o di persone che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione;
 - d. nel reclutamento o nell'induzione di un minore o di un adulto vulnerabile o di persona che abitualmente ha uso imperfetto della ragione a partecipare ad esibizioni pornografiche reali o simulate, o a mostrarsi pornograficamente⁵.
2. Per *minore, adulto vulnerabile, materiale di pornografia minorile*: si rimanda alle definizioni di VELM 2023 art. 1 §2 a) b) c).

III. REGOLAMENTO INTERNO ALLA PROVINCIA

In base all'art. 45 §2 dei nostri SSGG 2021⁶ si individuano strutture, procedure, risorse e programmi educativi tesi a prevenire ogni forma di abuso.

A) STRUTTURE

1. La Provincia si organizza con tre figure di riferimento:

- a. **il Guardiano**: esercita con autorità ordinaria il governo sui frati della Casa (cfr. CCGG 175 §3) ed è il diretto responsabile del comportamento dei frati a lui affidati e delle persone che frequentano il convento a vario titolo. È la figura più immediatamente raggiungibile per eventuali reclami ed è chiamato a vigilare per prevenire ogni comportamento non idoneo alla vocazione;
- b. **il Ministro provinciale**: è il principale responsabile del comportamento dei frati della Provincia, dei dipendenti e collaboratori di ogni settore dell'Ente. È compito del Ministro assieme al suo Definitorio scegliere il Referente provinciale per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili e verificarne l'idoneità. Riceve i reclami e mantiene il contatto con la Curia generale dei Frati Minori ed eventualmente con il Dicastero per la Dottrina della Fede [DDF];
- c. **il Referente provinciale**: è nominato dal Ministro provinciale con il suo Definitorio. Viene scelto tra i frati della Provincia più adatti a tale scopo. Tale incarico rimane attivo per la durata del triennio e poi potrà essere rinnovato dopo ogni Capitolo provinciale.

2. Compiti del Referente provinciale:

- è il consulente del Ministro provinciale in questa tematica;
- deve rimanere aggiornato sul percorso ecclesiale;

³ VELM art.1 §1.

⁴ Norme sui Delitti più gravi riservati alla Congregazione per la Dottrina della fede [abbr. NGD], art. 6, 1°: "(...) l'ignoranza o l'errore circa l'età o la condizione non costituisce circostanza attenuante o esimente".

⁵ Il *Vademecum* all'art. 6 specifica l'età della vittima di tali delitti e il Dicastero competente in base alla fascia d'età (cfr. anche CIC can. 1398 §1,2,3 entrato in vigore l'8 dicembre 2021).

⁶ "Ogni Entità è tenuta ad istituire strutture, procedure, risorse e programmi educativi per tutte le questioni relative alla tutela dei minori e degli adulti vulnerabili, a seconda dei tipi di attività pastorali ed educative svolte".

- deve curare il contatto con il Servizio regionale Tutela minori e adulti vulnerabili [SRTM];
- deve curare la collaborazione con il Segretariato per la Formazione e gli Studi e, in caso, proporre incontri formativi per formandi e professi perpetui;
- è il referente per eventuali contributi nei vari ambiti pastorali della Provincia: catechismo, gruppi giovani, attività sportive giovanili, attività con diversamente abili; e in caso riceve i reclami da presentare al Ministro provinciale;
- deve redigere e, se necessario, aggiornare le “Linee provinciali per la tutela minori e persone vulnerabili”;
- deve diffondere la conoscenza dei sussidi della CEI.

B) PROCEDURE⁷

1. Denuncia o segnalazione.

- Chiunque può presentare una segnalazione riguardo a un fatto vissuto o di cui sia stato testimone o di cui sia venuto a conoscenza.
- La notizia di un eventuale abuso sessuale commesso da un religioso può giungere al Ministro provinciale da varie fonti:
 - la vigilanza generale che il Ministro provinciale esercita sull’osservanza della disciplina religiosa;
 - la denuncia formale, orale o scritta, fatta al superiore o ad altra autorità ecclesiastica o giudiziaria civile, da parte di una o più persone informate sui fatti;
 - la querela della parte lesa;
 - il fatto che un certo numero di persone parli dell’episodio delittuoso, anche senza averne i dati precisi;
 - la richiesta presentata dai fedeli di allontanamento del religioso dal luogo;
 - le notizie diffuse dai mezzi di pubblica informazione;
 - per iscritto da anonimo.
- Tutto il personale è tenuto a comunicare immediatamente, al Superiore religioso o a colui che si ritiene abile ad accogliere la confidenza, qualsiasi segnalazione di abuso, anche nei casi in cui viene ricevuta in modo confidenziale oppure riguarda un membro del personale al di fuori dell’esercizio delle sue funzioni e coinvolge qualunque minore/persona vulnerabile.
- La mancata segnalazione di un sospetto di abuso costituisce una violazione al presente regolamento e può comportare l’adozione di misure disciplinari.
- Qualsiasi accusa o segnalazione di abuso deve essere gestita con empatia, tempestività, professionalità e riservatezza al fine di tutelare i diritti di tutte le parti coinvolte.

2. Ricezione dell’accusa.

- Chi riceve l’accusa dovrà dimostrare alla persona (minore o adulto) che accusa particolare accoglienza, considerazione, sostegno e disponibilità a fare chiarezza sull’accaduto, assicurando l’impegno necessario per affrontare la questione nel modo dovuto.
- Nei casi in cui l’abuso sessuale è connesso con un altro delitto contro la dignità del sacramento della Penitenza (NGD, art. 4 §1) deve essere comunicato al DDF come richiesto da NGD art. 10. In tal caso colui che denuncia ha il diritto che il suo nome non sia fatto conoscere al religioso denunciato (NGD, art. 4 §2).

⁷ Cfr. CEI-CISM, *Linee guida per la tutela dei minori e persone vulnerabili* (2019), pp. 13-14.

- Il Ministro provinciale o il suo delegato immediatamente registri per iscritto i contenuti dell'accusa e ne rediga una sintesi. Se possibile, può chiedere alla persona che fa l'accusa di verificare quanto scritto.
- Il Ministro provinciale si dichiari disponibile a offrire assistenza spirituale e psicologica alle vittime.
- Eventuali accuse anonime non siano scartate, ma siano oggetto di verifica prudente e oculata. Le segnalazioni anonime del tutto generiche o palesemente infondate e caluniose non meritano alcuna attenzione.

3. *Cosa fare quando si è ricevuta una accusa.*

- Ricevuta un'accusa, il Ministro provinciale, secondo quanto previsto dal can. 1717 §1 deve verificare la verosimiglianza della *notitia criminis*, prestando attenzione, oltre che al contenuto della notizia, anche alla probabilità della sua verità ossia della sua non manifesta infondatezza. La prima domanda da porsi davanti alla notizia dell'abuso è se, in concreto, essa sia almeno verosimile e sia una "accusa credibile", cioè un'accusa che non sia manifestamente falsa o futile.
- Se la notizia giunge da un'autorità pubblica e sia già nota, o in seguito di un'azione cautelare come l'arresto, il Ministro provinciale proceda direttamente a informare il Ministro generale per iscritto, e segua con particolare attenzione il confratello coinvolto, non facendo mancare l'appoggio morale e materiale, ma senza cadere in alcun tipo di parzialità.

4. *Indagine previa*⁸.

- Se la segnalazione risulta credibile (*saltem verisimilis*) si svolga un'indagine previa, secondo l'art. 16 del *Vademecum* (cfr. anche cann. 1717 CIC). Qualora si riscontrasse l'infondatezza, il Ministro comunque deve mantenere una nota della segnalazione con la motivazione scritta della non verosimiglianza della notizia (cfr. *Vademecum*, n. 16).
- Il Ministro provinciale provvede ad incaricare una persona adatta per compiere l'indagine previa (cfr. CIC cann. 1717 e 1428 §1-2). L'eventuale omissione di questo dovere potrebbe costituire un delitto perseguibile ai sensi del CIC⁹.
- L'indagine previa non è un processo, ma è finalizzata alla raccolta di dati utili per accreditarne la verosimiglianza. Deve essere eseguita nel rispetto delle leggi civili dello Stato italiano (cfr. VELM art. 19) e, qualora possibile, incaricare un frate professore perpetuo facente funzione di notaio (cfr. CIC can 483 §2), per assistere chi svolge l'indagine previa e al fine di garantire la fede pubblica degli atti da lui redatti.
- Si raccomanda, ai fini dell'equità e dell'esercizio ragionevole della giustizia, che la durata dell'indagine previa sia adeguata alle finalità dell'indagine stessa, ossia il raggiungimento della fondata verosimiglianza della *notitia de delicto*. Il protrarsi ingiustificato della durata dell'indagine previa può costituire una negligenza da parte dell'autorità.

Circa questa indagine, nel caso di un religioso, siano tenuti presenti i punti seguenti:

- l'indagine circa le accuse deve essere fatta nel rispetto del principio di privatezza e del buon nome delle persone implicate;
- durante l'indagine previa il Ministro provinciale adotti nei confronti del religioso accusato provvedimenti cautelari adeguati al caso concreto al fine di evitare il rischio che i

⁸ Cfr. *Vademecum*, capitoli II e III.

⁹ Non solo ma anche ai sensi del motu proprio "Come una madre amorevole", nonché dell'art. 1 § 1, b VELM.

fatti delittuosi si ripetano (can. 1722 e *Normae* art. 19), ferma restando la presunzione di innocenza fino a prova contraria¹⁰.

- I provvedimenti assunti potranno essere resi pubblici qualora sussistano valide ragioni o se la segretezza vada a danno delle parti coinvolte e del popolo di Dio.
- Il Ministro provinciale o l'incaricato indagherà con prudenza, pertanto durante le indagini non sia messa in pericolo la buona fama di alcuno (CIC 1717 § 2) sia dell'accusa che dell'indagato, anche quando la notizia del delitto sia diventata pubblica. L'indagine previa sia condotta nel modo più riservato possibile. Si ritiene sia opportuno coinvolgere il Definitorio provinciale anche in tale fase, in aiuto del Ministro. Tale coinvolgimento è possibile non sussistendo più il segreto pontificio (cfr. *Rescriptum ex audienda* SS.MI del 6.12.2019 sulla riservatezza delle cause).
- Oggetto dell'indagine preliminare sono «le prove relative ai fatti e all'imputabilità» (can. 695 §2). Non vanno omesse le circostanze attenuanti o aggravanti. Per «fatti» deve intendersi quanto è accaduto, provocato consapevolmente e volontariamente dall'essere umano.
- L'indagine dovrà ricostruire: i fatti della condotta delittuosa, il numero e il tempo degli atti delittuosi, le generalità e l'età delle vittime, il danno arrecato, l'eventuale commistione con il foro sacramentale, gli eventuali altri delitti connessi, quantunque non *graviora*.
- Deve trattarsi di violazione esterna (oggettiva) della legge penale. Le prove sono argomenti adottati perché chi conduce l'indagine possa convincersi razionalmente della fondatezza e verità di quanto si asserisce.
- L'ammissione delle prove spetta a chi conduce l'indagine, garante del legittimo svolgimento dell'investigazione.
- Nel corso dell'indagine potranno essere raccolti documenti, testimonianze e informazioni, anche chiedendo al Vescovo di altre diocesi ove l'indagato abbia dimorato o, se ha prestato servizio in altre circoscrizioni dell'Ordine, al relativo Superiore maggiore; salvaguardata la fama attuale dell'accusato, dovranno essere ascoltati la/e vittima/e e raccolti tutti i documenti e provvedimenti dell'autorità civile, ove sussistenti; per quanto possibile, si dovrà trattare la questione del danno ex bono et aequo ex can. 1718 § 4.
- In merito alle testimonianze è consigliabile la presenza di un notaio e la sottoscrizione della medesima (cann. 1562-1569) da prestare sotto giuramento *de veritate*. Si ricorda che all'accusato non va chiesto il giuramento *de veritate* (can. 1728 §2).
- L'assunzione della testimonianza del minore presuntivamente leso deve avvenire solo se determinante per l'accertamento del fatto e previo consenso scritto dei genitori o dei tutori legali. Nel caso, si proceda in un ambiente protetto e riservato, in perfetta osservanza delle metodologie e dei criteri di ascolto della presunta vittima di abuso sessuale, alla presenza di un professionista in possesso di competenze specifiche, relative alle condizioni psicologiche, cognitive ed emotive del soggetto debole. Il minore può sempre farsi assistere e supportare dai genitori o dal tutore legale o da altro soggetto di fiducia indicato da lui stesso o dai suoi rappresentanti legali. Anche e soprattutto in tale fase è prioritario il benessere del minore.
- Durante l'indagine preliminare l'accusa e le prove devono essere rese note al religioso accusato e gli deve essere data la facoltà di difendersi (can. 1620, 7°). Si ricordi che anche un eventuale decreto di dimissione emesso con procedura amministrativa (cann.

¹⁰ A tal fine, il semplice trasferimento del religioso risulta in genere inadeguato, ove non comporti anche una sostanziale modifica del tipo di incarico. Nell'adozione di questi provvedimenti si ricerchi per quanto possibile la cooperazione del religioso, ma senza detrimento della loro efficacia; in ogni caso, l'adozione dei provvedimenti non potrà essere subordinata al consenso del religioso. Specie nel caso in cui l'addebito dei comportamenti in oggetto non sia notorio, dovrà essere adottata ogni idonea cautela intesa a evitare che quei provvedimenti pongano in pericolo la buona fama del religioso.

696-697) risulterebbe viziato da nullità qualora fosse stato negato o coartato il diritto alla difesa.

- Spetta al prudente giudizio del Ministro provinciale con il Definitorio provinciale, e, se stato nominato, con l'incaricato, decidere la conclusione dell'indagine preliminare. Gli elementi raccolti devono essere ritenuti sufficienti e deve essere escluso ogni ragionevole dubbio circa la verità.

5. *Conclusione indagine previa.*

L'indagine previa, se evidenzia la verosimiglianza dell'accusa, si conclude con una comunicazione scritta al Ministro generale e al DDF, se riguarda un chierico, secondo le indicazioni del *Vademecum* (2022), nn. 66-75, mantenendone copia nell'Archivio provinciale; e si rimane in attesa del riscontro del DDF.

Se invece riguarda un fratello laico - la cui procedura è stata seguita dal Ministro provinciale a norma CIC cann. 695-704 - si dà comunicazione scritta al Ministro generale e al Dicastero per la Vita Consacrata, mantenendone sempre una copia in Archivio.

NB: Anche in assenza di un esplicito obbligo normativo, l'autorità ecclesiastica presenti denuncia alle *autorità civili* competenti ogni qualvolta ritenga che ciò sia indispensabile per tutelare la persona offesa o altri minori dal pericolo di ulteriori atti delittuosi.

C) RISORSE

- La Provincia nomina come referente un frate qualificato.
- Il Ministro provinciale si informerà periodicamente sulle condizioni della vittima dell'abuso sessuale e della sua famiglia. Alla scadenza del suo mandato informa il nuovo Ministro. Inoltre potrà contribuire all'onere di assistenza psico-terapeutica o all'eventuale risarcimento economico.
- La Provincia attiva un "Percorso personalizzato di tutela" per le persone di cui è accertato il delitto; tale Percorso preveda i seguenti punti:
 - a) che sia messo per iscritto e che sia firmato dall'interessato, dal Ministro provinciale e da almeno una persona direttamente coinvolta nella supervisione del religioso;
 - b) che si sottoponga ad una valutazione psicodiagnostica, che tracci il suo profilo di personalità e un chiaro quadro del comportamento abusante, cercando di stabilire se vi sia una situazione di disturbo e quale sia il rischio di reiterazione dell'abuso. Nel caso di disturbo mentale tale rischio è da considerarsi più elevato.
 - c) In secondo luogo, è importante considerare quanto tale persona sia motivata a volersi sottoporre a un programma di trattamento (farmacologico, psicoterapeutico) per elaborare le dinamiche affettive profonde (specie traumatiche), fronteggiare le distorte pulsioni sessuali e soprattutto evitare la reiterazione riacquistando un controllo sul comportamento.
 - d) La Provincia lo inserisca in un contesto comunitario protetto (anche extra conventuale): una Fraternità dove il religioso risieda a certe condizioni.

Questo è utile per due ragioni:

 - (i) in questo tipo di contesto, dove non sia possibile frequentare minori, diminuisce l'eventualità di comportamenti sessuali devianti;
 - (ii) le regole e la struttura giornaliera che tale comunità impone alla persona contribuiscono a sottrarla da occasioni di ricaduta, agendo dall'esterno attraverso una limitazione fisica e sociale che non è detentiva e permette al religioso di vivere il suo abituale corso di vita insieme ad altri confratelli, conservando il suo senso di identità e appartenenza.

- e) La Provincia vigili sul rispetto da parte della persona condannata delle decisioni del Dicastero a riguardo dell'esercizio del ministero ordinato.
 - f) La Provincia attui modalità di monitoraggio dell'impiego da parte del religioso di mezzi di comunicazione digitale, di social media e dell'accesso a internet in genere.
 - g) La Provincia impedisca che la persona in qualsiasi modo incontri di nuovo le sue vittime, se non richiesto esplicitamente da queste e con la presenza di testimoni scelti dal Ministro stesso.
 - h) La Provincia metta regole per le relazioni con familiari e amici in modo da impedire relazioni con minori senza adeguata supervisione.
 - i) La Provincia metta regole relative alla gestione del denaro e alla trasparenza economica.
 - j) la Provincia preveda delle sanzioni disciplinari in caso di inadempienze relative a tale "Percorso personalizzato di tutela".
 - k) Il Ministro provinciale informi le autorità ecclesiastiche del luogo a riguardo delle disposizioni disciplinari.
- **Programmi educativi** - la Provincia assume i sussidi che la CEI produce per questo Servizio, e li propone ai frati sia nella formazione permanente sia in quella iniziale; inoltre, si avvale degli incontri di formazione organizzati da CISM-USMI.
 - **Come ascoltare il minore che spontaneamente racconta un atto di violenza.** Nel caso in cui un minore, per la particolare confidenza con l'adulto, dovesse riferire di essere stato vittima di abusi, violenze, maltrattamenti o atti di bullismo, occorre un atteggiamento delicato da parte di chi riceve la confidenza.
Si deve limitare ad ascoltare ed a raccogliere il racconto spontaneo del minore, senza fare domande, cioè ascoltando proprio quello che il minore si sente di raccontare evitando le domande invadenti e inopportune, perché vanno ad incidere negativamente su un vissuto già fortemente pregiudicato.
Se fosse necessario dare un input al dialogo con la vittima, è consigliabile riprendere qualche sua frase per incoraggiare a continuare il suo racconto spontaneo (es. "dicevi che quel giorno eri a casa...").
Un altro aspetto importante nel colloquio è la gestione delle proprie emozioni. È fondamentale, in questo momento di ascolto, che l'adulto sappia gestire le proprie emozioni, anche quando la situazione ci spaventa per la sua gravità.
Il minore, infatti, deve percepire la vicinanza, il non giudizio, il sostegno e la sicurezza da parte dell'adulto che lo ascolta, altrimenti si rinchiede nella sua sofferenza e potrebbe anche rafforzare il suo senso di colpa o vergogna.
Se si è in questa disposizione il minore si sentirà libero di esprimersi e avrà anche la possibilità di conoscere un altro modo di rapportarsi con gli adulti.
Non è compito dell'adulto con cui si confida la vittima accertare la veridicità e la validità del suo racconto, né tantomeno elaborare una diagnosi. Bisogna piuttosto offrire uno spazio nel quale il minore si possa esprimere ed essere riconosciuto come vittima, un punto di partenza fondamentale per iniziare un possibile cammino di ricostruzione personale.
Per questo non è consentito registrare il colloquio col minore né sottoporre il minore ad ulteriori colloqui.

D) DOCUMENTI E ATTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO

- Codice di Diritto Canonico;
- Costituzione Apostolica *Pastor bonus* (art. 52) - 28.06.1988;
- Costituzione Apostolica *Pascite Gregem Dei*, 23.05.2021;

- Lettera apostolica in forma di “Motu proprio” del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II *Sacramentorum sanctitatis tutela* - 30.04.2001;
- Lettera apostolica in forma di “Motu proprio” del Sommo Pontefice Francesco *Come una madre amorevole* - 04.06.2016;
- Lettera apostolica in forma di “Motu proprio” del Sommo Pontefice Francesco *Vos estis lux mundi* - 25.03.2023;
- Modifiche introdotte nella Lettera apostolica in forma di “Motu proprio” *Sacramentorum sanctitatis tutela* concernente le *Normae de gravioribus delictis* riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, 21.05.2010.
- Linee Guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili, redatte dalla Conferenza Episcopale Italiana e dalla Conferenza Italiana Superiori Maggiori - 24.06.2019;
- *Vademecum* su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici, DDF 05.06.2022;
- Norme sui delitti riservati del Dicastero per la Dottrina della Fede, 07.12.2021;
- *Rescriptum ex audienda*, SS.MI, *Sulla riservatezza delle cause*, 06.12.2019.

SOMMARIO

Premessa	1
I. Principi fondamentali	1
II. Chiarimenti terminologici	2
III. Regolamento interno alla Provincia	2
A) Strutture.....	2
B) Procedure.....	3
C) Risorse.....	6
D) Documenti e atti normativi di riferimento.....	7

Le presenti *Linee provinciali per la tutela dei minori e delle persone in stato di vulnerabilità* sono state approvate dal Definitorio provinciale nel Congresso del 23 marzo 2024, celebrato presso la Curia provinciale di Benevento, e saranno pubblicate **sul sito istituzionale della Provincia a partire dal 1° aprile 2024.**


Fr. Francesco Falco, ofm
Segretario provinciale




Fr. Antonio Tremigliozzi, ofm
Ministro provinciale